

RETTE FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA

VEDERE ARTICOLI DA 38 A 49 DEL REGOLAMENTO

Le tariffe, approvate con atto di G.M. n. 176 del 07.12.2023, sono le seguenti:

CLASSI ISEE relative alla retta mensile di frequenza :

Fino a Euro 9.040,00	Euro 250,00
Da Euro 9.040,01 a Euro 12.000,00	Euro 315,00
Da Euro 12.000,01 a Euro 15.000,00	Euro 350,00
Da Euro 15.000,01 a Euro 18.000,00	Euro 375,00
Da Euro 18.000,01 a Euro 21.000,00	Euro 400,00
Da Euro 21.000,01 a Euro 25.000,00	Euro 425,00
Da Euro 25.000,01 a Euro 30.000,00	Euro 450,00
Da Euro 30.000,01 a Euro 35.000,00	Euro 475,00
Oltre a Euro 35.000,00	Euro 500,00

Riduzione Euro 26,00 sulla retta mensile per l'uscita entro le ore 13,00.

Aumento di Euro 54,00 sulla retta mensile per l'uscita dopo ore 16,00 (nido d'infanzia "Il Bosco Incantato").

Bambini residenti fuori comune: sarà applicata la retta massima pari ad € 500,00 mensili.

Riduzione Euro 3,00 per ogni giorno di assenza: per i vecchi iscritti le detrazioni giornaliere vengono applicate dalla data di apertura del servizio, per i nuovi iscritti le detrazioni giornaliere vengono applicate dalla data di inserimento.

Riduzione Euro 5,00 in caso di interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore, compresi gli scioperi, interruzione del servizio per le vacanze natalizie e pasquali (la detrazione giornaliera verrà applicata limitatamente ai giorni feriali) e giorni precedenti l'apertura del nido a settembre.

La determinazione della retta per i bambini già frequentanti decorre dalla data di apertura del servizio.

Per i nuovi iscritti la determinazione della retta relativa al primo mese in cui si effettua l'inserimento decorre dal primo giorno di inserimento nel Nido, anche in presenza dei genitori e anche nel caso non avvenga il consumo dei pasti.

La retta sarà calcolata dividendo la stessa per i giorni di apertura del Nido e moltiplicando il risultato per i giorni effettivi di frequenza.

Per i vecchi iscritti quando la frequenza inizia dopo il giorno 15 del mese la retta sarà calcolata dividendo la stessa per i giorni di apertura del Nido e moltiplicando il risultato per i giorni effettivi di frequenza.

Nel caso ci sia una contemporanea frequenza del servizio di due o più figli della stessa famiglia, è riconosciuta per ogni figlio successivo al primo una riduzione della retta; il primo pagherà la retta stabilita, gli altri i due terzi della retta suddetta.

I bambini che senza giustificato motivo restano a lungo assenti, per un periodo continuativo superiore a due mesi o frequentano in modo gravemente irregolare possono essere dimessi d'ufficio, dopo gli opportuni accertamenti, previa comunicazione alla famiglia.

I genitori che non vogliono continuare a inviare i propri figli al Nido dovranno comunicarlo con lettera entro la fine del mese all'Ufficio Servizi Sociali; il pagamento della retta cessa dal primo giorno del mese successivo alla rinuncia; in assenza di comunicazione scritta, verrà emessa regolare fattura.

In caso di rinuncia al servizio per il mese di giugno, anche se effettuata entro il mese di maggio, dovrà essere comunque corrisposta la metà della retta assegnata, tenuto conto delle spese di gestione già attivate e dell'impossibilità di procedere con le sostituzioni.

In caso di assenza giustificata da certificato medico per un intero mese la retta sarà dimezzata.

L'Amministrazione Comunale, a seguito dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, intende tutelare sotto il profilo economico i cittadini i cui figli fruiscano dei servizi asilo nido.

Le norme attualmente in vigore prevedono la possibilità, a discrezione delle Autorità Sanitarie competenti, della messa in quarantena dei bambini frequentanti la stessa sezione in caso di positività di un bambino.

Si ritiene opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, modificare il metodo ordinario di calcolo della retta mensile in caso di chiusura del servizio a seguito di disposizioni delle Autorità competenti nel contesto emergenza sanitaria da COVID-19, disponendo che la retta sia dovuta solo per i giorni di effettiva fruizione del servizio.

In riferimento all'utenza insolvente si forniscono i seguenti indirizzi al fine del recupero delle somme dovute e non pagate, qualora non siano intervenuti provvedimenti classificabili come accertamenti esecutivi:

- le rateazioni sono possibili solo qualora il debito superi i 300,00 Euro
- l'ammontare minimo di ogni rata e il numero di rate in cui il debito può essere dilazionato sarà stabilito di volta in volta dal Servizio preposto in rapporto all'entità del debito
- qualora il debitore si impegni a versare entro il termine stabilito dall'Amministrazione, si procederà ad una definizione agevolata che non preveda applicazione di interessi e sanzioni
- qualora il debitore comprovi, in **autotela**, una situazione reddituale certificata a norma di legge riferibile al periodo di fruizione del servizio, tale da dare diritto alle agevolazioni previste dai tariffari di riferimento, l'importo del debito verrà conseguentemente adeguato dal Servizio preposto.

Il Regolamento per la gestione dei Nidi d'Infanzia Comunali prevede, all'art. 38, comma 4:

“ La retta applicata di regola ha validità per l'intero anno scolastico, a decorrere dalla data fissata per l'inserimento. Eventuali modifiche della retta nel corso dell'anno scolastico possono avvenire solamente nei casi di presentazione di un nuovo ISEE, previsti dall'art. 46 comma 2.”

Art. 46, comma 2 :

“ Le famiglie con sopravvenuta difficoltà lavorativa (licenziamento, cassa integrazione, mobilità) o con situazioni di morte o sopravvenuta inabilità permanente al lavoro di uno dei genitori, possono richiedere il ricalcolo dell'ISEE per l'applicazione della retta corrispondente alla situazione aggiornata, in qualsiasi momento dell'anno.”